

ALLEGATO 11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

☒ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____

Compagnia _____

☒ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____

afferente/i il Contratto o la Convenzione e i contratti di fornitura o Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto l'acquisto del servizio di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA' l'Impresa assicuratrice

COMMITTENTE CONSIP

CONTRAENTE L'aggiudicatario dell'Appalto

ASSICURATO L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

OGGETTO DELLA GARANZIA: Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti fosse <fossero> chiamata <chiamate> a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento,

di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti;
- il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie;
- il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi
- il rischio della committenza di cui all'art. 2049 del C.C., di dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell'Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione; il rischio è esteso ai terzi trasportati;
- eventuale rivalsa esercitata ex. Art. 1916 CC. da istituti assicurativi, previdenziali o da altri enti;
- qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti, lavoratori interinali compresi, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione RCO, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni;

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto (servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni).

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per l'esercizio di un'impresa legalmente costituita ed autorizzata alla vendita di pacchetti, di servizi turistici, di servizi turistici collegati;
- combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico – infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di pacchetti, servizi turistici, servizi turistici collegati ad altri organizzatori, venditori, professionisti;
- danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati ai viaggiatori nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella scheda di polizza.
- responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempre che non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA

Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorché involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili alla Stazione Appaltante nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell'indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.

La Società si impegna a dare avviso scritto a **Consip S.p.A.**:

- Con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dall'assicurazione per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- Con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- Immediatamente, qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'assicurazione;
- Con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.